

# Circolare Notiziario (versione breve) n. 11/2020

30 novembre 2020

ISSN 2465-3543

## SOMMARIO



♦ [In evidenza](#)

Pag. 1



- ♦ [Decreto "Ristori bis"](#)
- ♦ [Saldo Imu 2020](#)
- ♦ [Calcolo acconto Iva](#)
- ♦ [Credito d'imposta su locazioni per riduzione 50% del fatturato](#)
- ♦ [Numerazione e bollatura dei libri contabili](#)
- ♦ [Contabilità di magazzino](#)
- ♦ [Convalida annuale del numero meccanografico](#)
- ♦ [Contributi versati alla previdenza complementare e non dedotti](#)
- ♦ [Nuovo contributo a fondo perduto nel decreto Ristori-bis](#)

Pag. 2  
Pag. 3  
Pag. 5  
Pag. 6  
Pag. 7  
Pag. 8  
Pag. 9  
Pag. 10  
Pag. 11



♦ [Principali adempimenti mese di dicembre 2020](#)

Pag. 12



## [In evidenza](#)

### PROROGA ACCONTO NOVEMBRE

- Il termine per il versamento della seconda o unica rata d'acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap dovuta dagli operatori economici sarà prorogato dal 30.11 al 10.12.2020 con una norma nel decreto legge cosiddetto "Ristori Quater", in corso di adozione.
- Inoltre, sarà prevista una più ampia proroga per le imprese non interessate dagli ISA, ovunque localizzate, che hanno conseguito nel periodo d'imposta precedente a quello in corso ricavi o compensi non superiori a € 50 milioni e che, nel primo semestre 2020, hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto al primo semestre 2019. Per queste imprese il termine per il versamento della seconda o unica rata d'acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap sarà prorogato al 30.04.2021.
- Analoga proroga al 30.04.2021 sarà prevista, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, per i soggetti non interessati dagli ISA che operano nei settori economici individuati nei due allegati al decreto-legge "Ristori bis" e che hanno domicilio fiscale o sede operativa nelle zone rosse, nonché per i soggetti che gestiscono ristoranti nelle zone arancioni.
- I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il 30.04.2021.
- Per i soggetti che applicano gli ISA e che si trovano nelle condizioni richieste, resta ferma la proroga al 30.04.2021 già prevista dall'art. 98 D.L. 14.08.2020, n. 104, e dall'art. 6 del decreto-legge "Ristori bis".
- Il decreto legge in arrivo prorogherà anche il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione Irap, che sarà fissato al 10.12, assicurando in tal modo 10 giorni in più ai contribuenti e agli intermediari.



## Decreto "Ristori bis"

Il decreto Ristori-bis introduce ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il testo interviene con un ulteriore stanziamento di risorse, destinato al ristoro delle attività economiche interessate, direttamente o indirettamente, dalle restrizioni disposte a tutela della salute, al sostegno dei lavoratori in esse impiegati, nonché con ulteriori misure connesse all'emergenza in corso. Di seguito le principali misure introdotte.

<b>Contributi a fondo perduto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>È previsto un ampliamento delle categorie di attività beneficiarie del contributo a fondo perduto previsto dal D.L. 28.10.2020, n. 137 (cd. "Ristori").</li> <li>Per alcuni operatori già beneficiari del contributo che registrano ulteriori restrizioni delle loro attività alla luce delle nuove misure restrittive nelle zone arancioni e rosse, il contributo è aumentato di un ulteriore 50%.</li> <li>È previsto un nuovo contributo a fondo perduto per specifiche imprese che operano nelle Regioni caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità. Il decreto Ristori-ter ha successivamente ampliato la tabella dei codici ATECO cui è destinato il nuovo contributo a fondo perduto, aggiungendo l'attività di commercio al dettaglio di calzature e accessori(47.72.10), con la relativa percentuale di calcolo del contributo (200%), oltre al rifinanziamento del Fondo con nuove risorse.</li> <li>Il contributo sarà erogato seguendo la stessa procedura già utilizzata dall'Agenzia delle Entrate in relazione ai contributi previsti dal "decreto Rilancio" (D.L. 19.05.2020, n. 34) e per quelli introdotti con il precedente "decreto Ristori".</li> <li>L'importo del beneficio varierà in funzione del settore di attività dell'esercizio.</li> </ul>
<b>Istituzione fondo per nuovi contributi</b>	È istituito un fondo, per compensare le attività delle Regioni che potrebbero essere interessate da future misure restrittive, per erogare futuri contributi in modo automatico.
<b>Contributi per attività con sede nei centri commerciali e per industrie alimentari</b>	È prevista la costituzione di un fondo per ristorare con un contributo a fondo perduto le perdite subite dalle attività economiche che hanno sede nei centri commerciali e per le industrie alimentari.
<b>Credito d'imposta sugli affitti commerciali</b>	Per le imprese che svolgono le attività che danno titolo al riconoscimento del nuovo contributo a fondo perduto e operano nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate ai sensi dell'ultimo D.P.C.M., è esteso quanto previsto dal primo "decreto Ristori", mediante un credito d'imposta cedibile al proprietario dell'immobile locato pari al 60% dell'affitto per ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre.
<b>Sospensione dei versamenti</b>	Per i soggetti che esercitano attività economiche sospese è prevista la sospensione delle ritenute alla fonte e dei pagamenti Iva per il mese di novembre.
<b>Cancellazione 2ª rata IMU</b>	È prevista la cancellazione della 2ª rata dell'IMU per le imprese che svolgono le attività che danno titolo al riconoscimento del nuovo contributo a fondo perduto e operano nelle Regioni caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate ai sensi dall'ultimo D.P.C.M., a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività.
<b>Sospensione dei contributi previdenziali</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Per le attività previste dal "decreto Ristori" che operano nelle zone gialle vengono sospesi i contributi previdenziali e assistenziali per il mese di novembre.</li> <li>Per quelle delle zone arancioni e rosse la sospensione è riconosciuta per i mesi di novembre e dicembre.</li> </ul>
<b>Rinvio 2° acconto Ires e Irap per soggetti a cui si applicano gli Isa</b>	Nei confronti dei soggetti che esercitano talune attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che operano nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, è disposta la proroga al 30.04.2021 del pagamento della seconda o unica rata dell'acconto di Ires e Irap.
<b>Bonus baby sitter e congedo straordinario</b>	Nelle regioni rosse nelle quali è prevista la sospensione delle attività scolastiche nelle seconde e terze classi delle scuole secondarie di 1° grado viene previsto un <i>bonus baby sitter</i> da € 1.000 e, nel caso in cui la prestazione di lavoro non possa essere resa in modalità agile, il congedo straordinario con il riconoscimento di un'indennità pari al 50% della retribuzione mensile per i genitori lavoratori dipendenti.
<b>Sostegno al Terzo Settore</b>	Con un fondo straordinario è previsto un sostegno in favore dei soggetti attivi nel Terzo Settore, organizzazioni di volontariato, associazione di promozione sociale e organizzazioni non lucrative di utilità sociale, che non rientrano fra i beneficiari del contributo a fondo perduto.
<b>Sostegno alla filiera agricola, pesca e acquacoltura</b>	È prevista la totale decontribuzione anche per il mese di dicembre per le imprese interessate dal primo "decreto Ristori", attive nei settori della filiera agricola, della pesca e dell'acquacoltura.
<b>Potenziamento del sistema sanitario</b>	Previsto l'arruolamento a tempo determinato di 100 fra medici e infermieri militari e la conferma fino al 31.12.2020 di 300 fra medici e infermieri a potenziamento dell'INAIL.
<b>Giustizia</b>	Previste misure urgenti per la decisione dei giudizi penali di appello e per la sospensione dei termini utili ai fini del computo della prescrizione, nonché dei termini di custodia cautelare nei procedimenti penali nel periodo dell'emergenza epidemiologica.
<b>Trasporto pubblico locale</b>	La dotazione del fondo per il trasporto pubblico locale è incrementata di € 300 milioni per il 2021, 100 dei quali possono essere utilizzati anche per servizi aggiuntivi destinati anche agli studenti.
<b>Pubblicazione risultati del monitoraggio dei dati epidemiologici</b>	Sono rafforzati gli obblighi di pubblicità e trasparenza in relazione al monitoraggio e all'elaborazione dei dati epidemiologici rilevanti per la classificazione delle aree del paese destinatarie delle varie misure di contenimento, già individuate, fra quelle previste dalla normativa primaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3.11.2020.



## Saldo Imu 2020

Entro il 16.12.2020 deve essere versata la 2ª rata dell'Imu dovuta per l'anno 2020, salvi i casi di esonero disposti per l'emergenza Covid-19.

Determinazione dell'Imu	=	Base imponibile x aliquota (tenendo conto dell'eventuale detrazione)	x	Mesi di possesso (per almeno 15 giorni)	x	Percentuale di possesso
-------------------------	---	---	---	--	---	-------------------------

### Tavola riepilogativa

### Sintesi dell'adempimento

Adempimento	Scadenza	Caratteristiche	Modalità di versamento	Profili sanzionatori
Versamento 1ª rata Imu 2020	16.06.2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>La 1ª rata deve essere pagata applicando le aliquote e le detrazioni stabilite dai singoli Comuni nei 12 mesi dell'anno precedente.</li> <li><b>Per il solo 2020 la 1ª rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di Imu e Tasi per l'anno 2019.</b></li> </ul> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>Qualora il Comune abbia già deliberato le aliquote Imu per il 2020 il contribuente potrà far riferimento alle delibere relative al 2020 anche per il pagamento della 1ª rata 2020.</li> <li>Risulta, comunque, possibile effettuare il versamento per tutto l'anno (1ª e 2ª rata 2020) in un'unica soluzione entro il 16.06.2020, tenendo presente comunque che il Comune potrà intervenire sulle proprie delibere 2020, entro il 28.10.2020.</li> </ul> </div>	Il versamento si effettuato utilizzando il modello F24 ovvero il bollettino di conto corrente postale, nonché attraverso la piattaforma PagoPA.	In caso di omesso o errato versamento dell'Imu è applicabile la sanzione pari al <b>30% dell'imposta</b> , con possibilità, di <b>ravvedimento operoso</b> .
Versamento 2ª rata Imu 2020	16.12.2020	<p>La 2ª rata 2020 (a saldo della prima) deve essere pagata prendendo a riferimento le aliquote nonché detrazioni approvate dai singoli Comuni per l'anno 2020, a condizione che le delibere di approvazione delle aliquote e detrazioni dei Comuni siano pubblicate nel sito Internet, <b>entro il 28.10.2020</b>.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <p>Nei casi in cui il Comune non provveda, la 2ª rata a conguaglio della 1ª dovrà essere versata prendendo a riferimento quanto versato nel 2019.</p> </div>		

### ESONERO VERSAMENTO 2ª RATA IMU 2020

#### Nuovi esoneri 2ª rata Imu

- Per l'anno 2020 non è dovuta la 2ª rata Imu per gli immobili e relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'[Allegato 2 D.L. 149/2020](#), a condizione che i relativi **proprietari siano anche gestori** delle attività ivi esercitate.
- Gli immobili per i quali è prevista l'esenzione devono essere ubicati nei Comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della Salute adottate (**Zone rosse**).

#### Precedenti esoneri

- L'art. 78 D.L. 104/2020** ha stabilito che, per l'anno 2020, non è dovuta la 2ª rata Imu relativa a:
  - immobili adibiti a **stabilimenti balneari marittimi**, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
  - immobili rientranti nella **categoria catastale D/2** e relative pertinenze, immobili degli **agriturismi, dei villaggi turistici**, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a **condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività** ivi esercitate;
  - immobili rientranti nella **categoria catastale D**, in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di **strutture espositive** nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
  - immobili rientranti nella **categoria catastale D/3**, destinati a **spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli**, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate (per questi immobili l'esenzione si applica **anche per gli anni 2021 e 2022**);
  - immobili destinati a **discoteche**, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

L'esenzione dal versamento dell'Imu si applica anche alla 1ª rata per gli immobili di cui alle precedenti lett. a), b) e c) per effetto dell'art. 177 D.L. 34/2020.

- L'art. 9 D.L. 137/2020** ha abolito il versamento della 2ª rata Imu 2020 per gli immobili e le relative pertinenze in cui si svolgono le attività imprenditoriali interessate dalla **sospensione disposta con il D.P.C.M. 24.10.2020** in ragione dell'aggravarsi dell'emergenza sanitaria.
- In tale fattispecie rientrano i settori della ricettività alberghiera, della ristorazione e della somministrazione di cibi e bevande, del turismo, dello sport e dello spettacolo, della cultura e dell'organizzazione di fiere e altri eventi, come indicati dalla Tabella 1 allegata al provvedimento, come sostituita dall'[Allegato 1 D.L. 149/2020](#).

Anche in tale fattispecie, l'agevolazione è applicabile sempre che il **proprietario sia gestore** delle attività esercitate negli immobili medesimi.

30 novembre 2020



## Saldo Imu 2020 (segue)

ALIQUOTE	Aliquota base		Autonomia dei Comuni	
	Ordinaria	0,76%	+/-	0,30%
Abitazione principale (se tassabile)	0,40%	+/-	0,20%	
<b>Maggiorazione ex Tasi</b>	Dal 2020 i Comuni possono deliberare un aumento dell'aliquota massima Imu nella misura aggiuntiva massimo dello 0,08%, in sostituzione della maggiorazione dei servizi indivisibili (Tasi), nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 (art. 108 D.L. 104/2020).			

### Esempio Calcolo Imu per abitazione a disposizione (per anno intero)

<b>Dati</b>	Abitazione tenuta a disposizione posseduta al 100% per l'intero anno da un solo proprietario.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rendita catastale dell'abitazione = € 750,00</li> <li>Rendita catastale rivalutata del 5% = € 787,50</li> <li>Moltiplicatore = 160</li> <li>Aliquota 2019 = 1,00%</li> <li>Aliquota 2020 = 1,06%</li> </ul>																		
<b>Calcoli</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Base imponibile: € 787,50 x 160 (coefficiente)</li> <li>Aliquota 2019</li> <li>Percentuale di possesso</li> <li>Mesi di possesso</li> <li><b>Imu annua</b></li> </ul>	<table border="1"> <tr><td>€</td><td>126.000,00</td><td>x</td></tr> <tr><td></td><td>1,00%</td><td>x</td></tr> <tr><td></td><td>100/100</td><td>x</td></tr> <tr><td></td><td>12/12</td><td>=</td></tr> <tr><td><b>€</b></td><td><b>1.260,00</b></td><td></td></tr> </table>	€	126.000,00	x		1,00%	x		100/100	x		12/12	=	<b>€</b>	<b>1.260,00</b>				
€	126.000,00	x																		
	1,00%	x																		
	100/100	x																		
	12/12	=																		
<b>€</b>	<b>1.260,00</b>																			
<b>Acconto Entro il 16.06.2020</b>	Imu dovuta acconto (€ 1.260,00 x 50%) = € 630,00 (arrotondato)	<table border="1"> <tr><td>€</td><td><b>630,00</b></td><td></td></tr> </table>	€	<b>630,00</b>																
€	<b>630,00</b>																			
<b>Saldo Entro il 16.12.2020</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Base imponibile: € 787,50 x 160</li> <li>Aliquota 2020 deliberata dal Comune</li> <li><b>Imu annua</b></li> <li>Imu versata in acconto</li> <li><b>Imu dovuta a saldo</b></li> <li><b>Imu da versare (arrotondata)</b></li> </ul>	<table border="1"> <tr><td>€</td><td>126.000,00</td><td>x</td></tr> <tr><td></td><td>1,06%</td><td>=</td></tr> <tr><td>€</td><td><b>1.335,60</b></td><td>-</td></tr> <tr><td>€</td><td>630,00</td><td>=</td></tr> <tr><td>€</td><td><b>705,60</b></td><td></td></tr> <tr><td>€</td><td><b>706,00</b></td><td></td></tr> </table>	€	126.000,00	x		1,06%	=	€	<b>1.335,60</b>	-	€	630,00	=	€	<b>705,60</b>		€	<b>706,00</b>	
€	126.000,00	x																		
	1,06%	=																		
€	<b>1.335,60</b>	-																		
€	630,00	=																		
€	<b>705,60</b>																			
€	<b>706,00</b>																			

### Esempio n. 2 Compilazione del modello F24 standard

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI																																																				
codice ente/codice comune	Rovv.	trimestri versati	Acc.	Saldo	numero immobili	codice tributo	rateazione/mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati																																										
D 969			X	1		3918		2020	706,00																																											
...omissis...																																																				
<table border="1"> <tr> <td>detrazione</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="9"><b>TOTALE G</b></td> <td>706,00H</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="10">...omissis...</td> </tr> <tr> <td colspan="10"><b>SALDO (G-H)</b></td> <td>+ 706,00</td> </tr> </table>										detrazione											<b>TOTALE G</b>									706,00H		...omissis...										<b>SALDO (G-H)</b>										+ 706,00
detrazione																																																				
<b>TOTALE G</b>									706,00H																																											
...omissis...																																																				
<b>SALDO (G-H)</b>										+ 706,00																																										
ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)																																																				
DATA			CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE			Pagamento effettuato con assegno																																														
giorno	messe	anno	AZIENDA			CAB/SPORTELLI			n.ro																																											
16	12	2020							<input type="checkbox"/> bancario/postale																																											
tratto / emesso su									<input type="checkbox"/> circolare/vaglia postale																																											
cod. ABI									CAB																																											

### Esempio n. 3 Compilazione del bollettino postale

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento																													
BancoPosta																													
€ sul C/C n. 1008857615 di Euro 706,00																													
IMPORTO IN LETTERE: settecentosei/00																													
INTESTATO A: PAGAMENTO IMU Codice Catastale (I) D 969																													
Codice Fiscale R55MRA69C23F205P Nome e Cognome/Ragione Sociale Mario Rossi																													
data di nascita (M o F) Comune di nascita Prov. Nasc. 230369 M Milano MI																													
<table border="1"> <tr> <td>Rovv.</td> <td>trimestri versati</td> <td>Acc.</td> <td>Saldo</td> <td>numero immobili</td> <td>codice tributo</td> <td>rateazione/mese rif.</td> <td>anno di riferimento</td> <td>importi a debito versati</td> <td>importi a credito compensati</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td>1</td> <td></td> <td>3918</td> <td></td> <td>2020</td> <td>706,00</td> <td></td> </tr> </table>										Rovv.	trimestri versati	Acc.	Saldo	numero immobili	codice tributo	rateazione/mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati			X	1		3918		2020	706,00	
Rovv.	trimestri versati	Acc.	Saldo	numero immobili	codice tributo	rateazione/mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati																				
		X	1		3918		2020	706,00																					
BOLLO DELL'UFF. POSTALE																													

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito																													
BancoPosta																													
€ sul C/C n. 1008857615 di Euro 706,00																													
TD 451 IMPORTO IN LETTERE: settecentosei/00																													
INTESTATO A: PAGAMENTO IMU Codice Catastale (I) D 969																													
Codice Fiscale R55MRA69C23F205P Nome e Cognome/Ragione Sociale Mario Rossi																													
data di nascita (M o F) Comune di nascita Prov. Nasc. 230369 M Milano MI																													
<table border="1"> <tr> <td>Rovv.</td> <td>trimestri versati</td> <td>Acc.</td> <td>Saldo</td> <td>numero immobili</td> <td>codice tributo</td> <td>rateazione/mese rif.</td> <td>anno di riferimento</td> <td>importi a debito versati</td> <td>importi a credito compensati</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td>1</td> <td></td> <td>3918</td> <td></td> <td>2020</td> <td>706,00</td> <td></td> </tr> </table>										Rovv.	trimestri versati	Acc.	Saldo	numero immobili	codice tributo	rateazione/mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati			X	1		3918		2020	706,00	
Rovv.	trimestri versati	Acc.	Saldo	numero immobili	codice tributo	rateazione/mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati																				
		X	1		3918		2020	706,00																					
BOLLO DELL'UFF. POSTALE																													



## Calcolo acconto Iva

Si propone una tavola per il calcolo dell'acconto Iva, mediante il metodo storico, previsionale e alternativo, da versare entro il 27.12 di ogni anno, mediante F24 con i **codici tributo**:

- **6013** per i contribuenti mensili;
- **6035** per i contribuenti trimestrali.

Si sottolinea che, nel caso di utilizzo del metodo previsionale, si deve stimare l'importo delle fatture da emettere e da ricevere entro fine anno con sufficienti margini di sicurezza, per non incorrere nella sanzione amministrativa prevista in caso di insufficiente versamento dell'acconto (30% dell'importo non versato).

<b>ANNO</b>	2020		<b>Ditta</b>	Alfa S.r.l.		
<b>Metodo di calcolo</b>	<b>Acconto Iva</b>					
	<b>Contribuenti mensili</b>			<b>Contribuenti trimestrali</b>		
<b>Metodo storico</b>	Versamento Iva per il mese di dicembre dell'anno precedente	€ 5.500,00	+	Versamento Iva a saldo o per il 4° trimestre dell'anno precedente	€ <input type="text"/>	+
	Acconto Iva versato lo scorso anno	€ 4.150,00	=	Acconto Iva versato lo scorso anno	€ <input type="text"/>	=
	<b>Totale</b>	<b>€ 9.650,00</b>	<b>x</b>	<b>Totale</b>	<b>€ <input type="text"/></b>	<b>x</b>
	Percentuale di acconto	<input type="text"/>	=	Percentuale di acconto	<input type="text"/>	=
	<b>Acconto dovuto</b>	<b>€ 8.492,00</b>		<b>Acconto dovuto</b>	€ <input type="text"/>	
<b>Metodo previsionale</b>	Versamento Iva previsto in sede di liquidazione per il mese di dicembre dell'anno scorso	€ <input type="text"/>	x	Versamento Iva previsto in sede di liquidazione per il saldo o il 4° trimestre dell'anno in corso	€ <input type="text"/>	x
	Percentuale di acconto	<input type="text"/>	=	Percentuale di acconto	<input type="text"/>	=
	<b>Acconto dovuto</b>	€ <input type="text"/>		<b>Acconto dovuto</b>	€ <input type="text"/>	
<b>Metodo alternativo</b>	Liquidazione straordinaria al 20.12 dell'anno in corso (Iva su vendite - Iva su acquisti ± credito/debito liquidazione precedente)	€ <input type="text"/>	x	Liquidazione straordinaria al 20.12 dell'anno in corso (Iva su vendite - Iva su acquisti ± credito/debito liquidazione precedente)	€ <input type="text"/>	x
	Percentuale di acconto	<input type="text"/>	=	Percentuale di acconto	<input type="text"/>	=
	<b>Acconto dovuto</b>	€ <input type="text"/>		<b>Acconto dovuto</b>	€ <input type="text"/>	
<b>Operazioni effettuate</b>	<b>Contribuenti mensili con contabilità presso terzi</b>					
	Versamento Iva per il mese di dicembre dell'anno in corso (su movimenti di novembre)	€ <input type="text"/>	x			
	Percentuale di acconto	<input type="text"/>	=			
	<b>Acconto dovuto</b>	€ <input type="text"/>				
<b>Importo minimo</b>	L'acconto Iva non è dovuto se risulta inferiore a € 103,29.					
<b>Scomputo dell'acconto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'importo versato a titolo di acconto deve essere scomputato dalla:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- liquidazione relativa al mese di dicembre, per i contribuenti mensili;</li> <li>- liquidazione relativa al 4° trimestre, per i contribuenti trimestrali "speciali";</li> <li>- dichiarazione annuale, per i contribuenti trimestrali "per opzione".</li> </ul> </li> </ul>					



CHECK LIST ACCONTO IVA (COMPILABILE)





## Credito d'imposta su locazioni per riduzione 50% del fatturato

Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 19.05.2020, spetta un **credito d'imposta nella misura del 60%** dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo. Per le imprese operanti nei settori interessati dalle chiusure imposte dalla nuova emergenza epidemiologica (di cui all'all. 1 D.L. 28.10.2020, n. 137, sostituito dall'all. 1 D.L. 149/2020) il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda è esteso anche ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, dovendo, comunque, continuare ad essere soddisfatta la condizione di calo del fatturato del singolo mese di almeno il 50% (salvo eccezioni). La medesima estensione è stata disposta ad **altri settori delle zone rosse** dal D.L. 149/2020.

### SOGGETTI

Esercenti **attività d'impresa, arte o professione** (inclusi i soggetti in regime forfetario, nonché imprenditori e imprese agricole, anche ove determinino il reddito su base catastale).

Il credito d'imposta spetta anche agli enti non commerciali<sup>1</sup>, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.

### OGGETTO

Canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

### CONDIZIONE

- Ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro<sup>3</sup> nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.
- Per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, occorre fare riferimento al periodo d'imposta precedente a quello in corso al 19.05.2019.

#### Esempio

Un soggetto con periodo d'imposta 1.06.2019-31.05.2020 dovrà considerare come soglia dei ricavi o compensi non superiori a € 5 milioni, relativi al periodo precedente a quello in corso al 19.05.2019, quelli relativi all'esercizio 1.06.2018-31.05.2019.

### IMPRESE TURISTICHE

Il credito di imposta spetta alle strutture **alberghiere, termali, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator, indipendentemente dal volume di ricavi** e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.

### DIMINUZIONE DEL FATTURATO

- Ai soggetti locatari esercenti attività economica il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una **diminuzione del fatturato o dei corrispettivi** nel mese di riferimento **di almeno il 50%** rispetto allo **stesso mese** del periodo d'imposta precedente.
- La **verifica**, quindi, deve essere eseguita **per ogni mensilità**<sup>2</sup>.

### AGEVOLAZIONE

#### Credito d'imposta **60%** (20%)<sup>3</sup>

- Il credito d'imposta è pari al **60% dell'ammontare mensile del canone**.
- Il credito d'imposta è commisurato all'importo **versato** nel periodo d'imposta **2020** con riferimento a ciascuno dei mesi di **marzo, aprile, maggio e giugno** e per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di **aprile, maggio, giugno e luglio**<sup>(4-5)</sup>.

#### Credito d'imposta **30%** (10%)<sup>3</sup>

Il credito d'imposta, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento **dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola**, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, spetta nella misura del **30% dei relativi canoni**.

#### Credito d'imposta **50%**

Per le strutture **turistico-ricettive**, il credito d'imposta relativo all'affitto d'azienda è determinato nella misura del 50%. Qualora in relazione alla medesima struttura turistico-ricettiva siano stipulati 2 contratti distinti, uno relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto d'azienda, il credito d'imposta spetta per entrambi i contratti. Per le imprese turistico-ricettive, il credito d'imposta spetta **fino al 31.12.2020**.

### Note

1. L'eventuale svolgimento di attività commerciale in maniera non prevalente rispetto a quella istituzionale non pregiudica la fruizione del credito d'imposta anche in relazione a quest'ultima attività (**Circ. Ag. Entrate 14/E/2020**).
2. Il credito d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui sopra ai soggetti che hanno **iniziato l'attività a partire dal 1.01.2019** nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui **stati di emergenza** erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19.
3. **Commercio al dettaglio**: alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a € 5 milioni nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 19.05.2020, il credito d'imposta spetta nella misura del **20%** (o del **10%** per affitto di azienda).
4. Per le imprese operanti nei settori interessati dalle chiusure imposte dall'emergenza epidemiologica di cui all'allegato 1 D.L. 28.10.2020, n. 137 il credito d'imposta è esteso anche ai mesi di **ottobre, novembre e dicembre 2020**, dovendo, comunque, continuare ad essere soddisfatta la condizione di calo del fatturato del singolo mese di almeno il 50% (salvo eccezioni).
5. Il credito d'imposta è esteso a **ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020** per le imprese operanti nei settori riportati nell'allegato 2 D.L. 149/2020, ovvero che svolgono le attività di cui ai **codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12** e che hanno la sede operativa nelle Zone rosse.



### APPROFONDIMENTI



## Numerazione e bollatura dei libri contabili

Si riepilogano gli adempimenti relativi all'istituzione e alla tenuta del libro giornale, del libro inventari e dei registri obbligatori ai fini delle imposte dirette e dell'Iva, soggetti alla sola formalità di numerazione progressiva delle pagine.

In particolare, l'art. 2215 C.C. non prevede l'obbligo della bollatura e della vidimazione del libro giornale e del libro degli inventari. Restano, invece, soggetti all'obbligo di bollatura i libri sociali obbligatori previsti dall'art. 2421 C.C. e ogni altro libro o registro per i quali l'obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.

La formulazione degli articoli 39 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e 22 del D.P.R. 29.09.1973, n. 600 esclude l'obbligo della bollatura per i registri previsti dalle norme fiscali. Anche per tali registri sussiste l'obbligo della numerazione progressiva delle pagine che li compongono. L'imposta di bollo è dovuta anche in assenza di stampa dei registri fiscali tenuti con modalità elettronica.

### Tavola riepilogativa

### Specifiche formalità iniziali per scritture contabili

Tipologie di imprese	Libri e registri	Bollatura (vidimazione) iniziale	Tassa di concessione governativa	Imposta di bollo
Imprenditori individuali.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Giornale.</li> <li>Inventari.</li> </ul>	NO	NO	<b>€ 32,00</b> Ogni 100 pagine o frazione
<ul style="list-style-type: none"> <li>Società semplici.</li> <li>Società di fatto.</li> <li>Società in nome collettivo.</li> <li>Società in accomandita semplice.</li> <li>Società di armamento.</li> <li>Enti pubblici e privati, compresi i consorzi, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale.</li> <li>Enti pubblici e privati che abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, ad eccezione delle cooperative edilizie e loro consorzi.</li> <li>Società cooperative.</li> <li>Società di mutua assicurazione.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Soci.</li> <li>Assemblee.</li> <li>Consiglio di amministrazione.</li> <li>Collegio sindacale.</li> <li>Comitato esecutivo.</li> <li>Obbligazioni.</li> <li>Obbligazionisti.</li> </ul> <p>E relativi sezionali</p> <p>Tenuti per obbligo di legge o <b>volontariamente</b></p>	Sì	Tassa iniziale di libro. <b>€ 67,00<sup>1</sup></b> Ogni 500 pagine o frazione di 500 pagine	<b>€ 32,00</b> Ogni 100 pagine o frazione
<ul style="list-style-type: none"> <li>Società per azioni.</li> <li>Società in accomandita per azioni.</li> <li>Società a responsabilità limitata.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Giornale.</li> <li>Inventari.</li> </ul>	NO	Tassa annuale forfetaria. <b>€ 309,87<sup>2</sup></b>	<b>€ 16,00</b> Ogni 100 pagine o frazione
	Con capitale sociale o fondo di dotazione <u>non superiore</u> , al 1.01, a € 516.456,90.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Soci.</li> <li>Assemblee.</li> <li>Consiglio di amministrazione.</li> <li>Collegio sindacale.</li> <li>Comitato esecutivo.</li> <li>Obbligazioni.</li> <li>Obbligazionisti.</li> </ul> <p>E relativi sezionali</p>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Giornale.</li> <li>Inventari.</li> </ul>	NO	Tassa annuale forfetaria. <b>€ 516,46<sup>2</sup></b>	<b>€ 16,00</b> Ogni 100 pagine o frazione
	Con capitale sociale o fondo di dotazione <u>superiore</u> , al 1.01, a € 516.456,90.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Soci.</li> <li>Assemblee.</li> <li>Consiglio di amministrazione.</li> <li>Collegio sindacale.</li> <li>Comitato esecutivo.</li> <li>Obbligazioni.</li> <li>Obbligazionisti.</li> </ul> <p>E relativi sezionali</p>		

#### Note

- Art. 23 Tariffa D.P.R. 641/1972. È ridotta a 1/4 per cooperative edilizie e loro consorzi.
- Il versamento della tassa annuale è fisso, indipendentemente dal numero dei libri o registri e delle relative pagine.
  - La tassa deve essere corrisposta entro il termine di versamento dell'Iva dovuta per l'anno precedente.
  - Per l'anno di inizio di attività la tassa deve essere corrisposta prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività, nella quale devono essere indicati gli estremi del versamento.




## Contabilità di magazzino

La tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino è obbligatoria qualora il contribuente superi determinati valori dei ricavi e delle rimanenze. In particolare, se i ricavi e le rimanenze sono superiori, rispettivamente, a € 5.164.568,99 e € 1.032.913,80, e tali limiti sono stati superati contemporaneamente per 2 esercizi consecutivi, l'azienda ha l'obbligo di istituire la contabilità di magazzino. Le scritture devono essere tenute a partire dal 2° periodo d'imposta successivo a quello nel quale, per la 2ª volta, entrambi i limiti sono stati superati. Si ricorda che l'omessa tenuta o la mancata esibizione della contabilità di magazzino consente l'applicazione dell'accertamento induttivo. L'obbligo di tenuta cessa dal 1° periodo d'imposta successivo a quello in cui, per la 2ª volta consecutivamente, l'ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze è inferiore ai limiti previsti.

### Tavola

### Percorso guidato alla determinazione dell'obbligo della contabilità di magazzino







## Convalida annuale del numero meccanografico

Le imprese che operano con l'estero sono tenute a effettuare, entro un anno dalla data di iscrizione o entro il 31.12 di ogni anno, per gli anni successivi, la procedura di convalida del numero meccanografico.

Se l'azienda è in possesso di un codice meccanografico e si intende mantenere la posizione, il codice deve essere convalidato entro il 31.12.2020. Si precisa che **non è obbligatorio essere in possesso del numero meccanografico** (la Banca d'Italia ha abolito, a decorrere dal 1.01.2008, la CVS delle operazioni correnti mercantili, e la conseguente segnalazione, mediante codice meccanografico, delle causali valutarie relative al regolamento di queste operazioni); quindi, tale convalida è **facoltativa**, nel senso che, se l'impresa desidera mantenere in essere il suo numero meccanografico, poiché effettivamente è utilizzato, deve procedere alla convalida. Nel caso in cui l'azienda non desideri convalidare tale numero, in quanto non utilizzato, può decidere di cancellarlo.

Se un'azienda decide di cancellare il numero meccanografico, poiché non utilizzato e ne avesse necessità in futuro, può richiederne uno nuovo. In ogni caso, **se il numero meccanografico non è convalidato entro il 31.12.2020 sarà cancellato**. La procedura di convalida avviene generalmente attraverso la piattaforma "Telemaco".

### NUMERO MECCANOGRAFICO

È un codice alfanumerico assegnato alle imprese che operano abitualmente con l'estero.

È rilasciato dalla Camera di Commercio della Provincia, ove la società ha la sede legale, esclusivamente alle imprese attive, in regola con il pagamento del diritto annuale e abitualmente operanti con l'estero.

### SOGGETTI INTERESSATI

#### Soggetti operanti abitualmente con l'estero

- Si considera abitualmente operante con l'estero il soggetto che dimostri il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
  - esportatore abituale;
  - effettuazione diretta e/o indiretta di almeno una transazione commerciale nel corso dell'anno, in entrata o in uscita, di importo complessivo non inferiore a € 12.500,00;
  - permanenza stabile all'estero mediante una propria unità locale;
  - partecipazione alle quote societarie da parte di soggetti stranieri;
  - realizzazione di partnership con società estere;
  - costituzione di joint venture all'estero;
  - apporto di capitale in società estere;
  - investimenti diretti all'estero;
  - costituzione di società all'estero;
  - partecipazione a consorzio temporaneo di imprese in Paese estero;
  - adozione del franchising in Paesi esteri;
  - stipulazione di almeno un contratto di distribuzione e/o di agenzia all'estero.

### RICHIESTA

- La ditta richiedente deve presentare il modello di assegnazione debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante, allegando la fotocopia di un documento di identità non scaduto e i documenti che attestano la qualifica di esportatore abituale. Alcune Camere di Commercio prevedono esclusivamente la modalità telematica, con firma digitale del modello.
- L'assegnazione del numero meccanografico e la relativa conferma annuale comportano il versamento del diritto di segreteria.

### CONVALIDA ANNUALE

Gli imprenditori in possesso del numero meccanografico devono provvedere alla convalida del proprio numero meccanografico.

**Entro il 31.12 di ogni anno.**

#### Nota bene

In caso di mancata convalida, **dal 1.01 dell'anno successivo la posizione dell'impresa quale operatore abituale con l'estero è considerata sospesa**; conseguentemente, nella documentazione ufficiale relativa all'impresa compare l'indicazione che segnala la mancata convalida nei tempi previsti.



[MODULO ASSEGNAZIONE NUMERO MECCANOGRAFICO](#)



## Contributi versati alla previdenza complementare e non dedotti

*I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, volontari o dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare (escluso il Tfr), sono deducibili, ai sensi dell'art. 10 Tuir, dal reddito complessivo per un importo non superiore a € 5.164,57. Per la parte dei contributi versati che non hanno fruito della deduzione, compresi quelli eccedenti il suddetto ammontare, il contribuente comunica alla forma pensionistica complementare, entro il **31.12 dell'anno successivo** a quello in cui è stato effettuato il versamento, ovvero se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'importo non dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi. La comunicazione deve essere resa dalla persona per la quale è aperta la posizione previdenziale e, pertanto, anche dal familiare a carico. In tal caso, nella comunicazione deve indicarsi che l'ammontare complessivo delle somme non dedotte dall'iscritto non sono state dedotte neanche dal soggetto di cui è a carico. Nel caso in cui il soggetto interessato non abbia comunicato al fondo pensione l'ammontare dei contributi non dedotti, sarà soggetta a tassazione anche la parte riconducibile agli importi non dedotti.*

### COMUNICAZIONE CONTRIBUTI NON DEDOTTI

(art. 8, cc. 4, 5 e 6 D. Lgs. n. 252/2005)

Il sottoscritto

Cognome: Rossi ..... Nome: Giovanni .....  
 Codice fiscale: RSS GNN 70A01 F205 O ..... Sesso: M ..... Data di nascita: 1.01.1970 .....  
 Comune (Stato estero) di nascita: Milano ..... Provincia: MI .....  
 Indirizzo di residenza: Corso Cavour, 11 ..... C.A.P.: 20100 .....  
 Comune di residenza: Milano ..... Provincia: MI ..... Tel.: 02-123456 .....  
 E-mail: rossig@alice.it .....

### DICHIARA

sotto la propria responsabilità che, della complessiva somma versata al Fondo, pari a € 10.000,00 ....., nell'anno 2019 ....., l'importo di € € 4.835,00 ..... non è stato portato in deduzione in sede di dichiarazione dei redditi.

Milano, 20.12.2020

Luogo e data

*Giovanni Rossi*

Firma dell'Aderente

#### Note

- La comunicazione deve essere compilata indicando l'importo dei contributi a carico dell'azienda e a carico dell'aderente (escluso il TFR) non dedotti dal reddito imponibile del lavoratore, relativo all'anno specificato nell'apposito spazio e che non siano già stati comunicati al Fondo Pensione.
- Nel caso di contribuenti a carico specificare che la deduzione non è stata effettuata neppure dal familiare di cui sono a carico.



[FAC SIMILE COMUNICAZIONE CONTRIBUTI NON DEDOTTI \(COMPILABILE\)](#)

30 novembre 2020



## **Nuovo contributo a fondo perduto nel decreto Ristori-bis**

Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con Dpcm 24.10.2020 per contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19", l'art. 1 D.L. 137/2020 ha riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25.10.2020, hanno la partita Iva attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del **fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019**. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi (stessa condizione prevista per il precedente contributo a fondo perduto). Il D.L. 149/2020 ha apportato modifiche alla disciplina, sostituendo l'allegato che identifica i codici Ateco e aggiungendo nuove fattispecie di soggetti fruitori.

### SOGGETTI

- Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con D.P.C.M. 24.10.2020 per contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19", è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, **alla data del 25.10.2020**, hanno la partita Iva attiva e dichiarano di svolgere come **attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 D.L. 137/2020**.
- Il contributo a fondo perduto, di cui all'art. 1 D.L. 137/2020, da destinare agli operatori Iva dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive, è **esteso a nuovi settori**, i cui codici attività sono indicati nell'**Allegato 1 al D.L. 149/2020** (che sostituisce il precedente).

Il contributo **non spetta** ai soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire **dal 25.10.2020**.

Nel limite di spesa di € 50 milioni per l'anno 2020, con uno o più decreti possono essere individuati ulteriori codici ATECO, rispetto a quelli riportati nell'Allegato 1 D.L. 149/2020, riferiti a settori economici aventi diritto al contributo di cui all'art. 1, c. 1 D.L. 137/2020, a condizione che tali settori siano stati gravemente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte dai **D.P.C.M. 24.10.2020 e 3.11.2020**.

### CONDIZIONI

- Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del **mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3** dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
- Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

Il contributo spetta **anche in assenza dei requisiti di fatturato** di cui al precedente punto ai soggetti riportati nell'Allegato 1 che **hanno attivato la partita Iva a partire dal 1.01.2019**.

### RICONOSCIMENTO

#### **Soggetti già beneficiari del precedente contributo**

Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'art. 25 D.L. 34/2020, che non abbiano restituito il **predetto ristoro, il nuovo contributo è corrisposto dall'Agenzia delle Entrate mediante accredito diretto** sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.

#### **Soggetti non beneficiari del precedente contributo**

Per i soggetti che non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto di cui all'art. 25 D.L. 34/2020, il nuovo contributo è riconosciuto **previa presentazione di apposita istanza** esclusivamente mediante la procedura web e il modello approvati con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 10.06.2020.

Il contributo **non spetta**, in ogni caso, ai soggetti la cui **partita Iva risulti cessata** alla data di presentazione dell'istanza.

### NUOVO CONTRIBUTO

L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo di cui all'art. 25 D.L. 34/2020, come **quota del contributo già erogato**. Le predette quote, **differenziate per settore economico**, sono contenute nell'allegato 1 D.L. 149/2020.

- In sostanza, per i soggetti che hanno già richiesto il precedente contributo a fondo perduto e che hanno il codice attività ricompreso tra quelli previsti dall'Allegato 1, l'importo del contributo a fondo perduto sarà determinato prendendo come base il contributo a fondo perduto già richiesto sulla base dell'art. 25 del D.L. 34/2020, maggiorato delle percentuali previste nell'allegato 1.
- Ad esempio, un bar, una gelateria o una pasticceria che avevano richiesto il precedente contributo a fondo perduto pari a € 3.000, riceveranno un nuovo contributo a fondo perduto pari a € 4.500, ossia il precedente contributo moltiplicato per il 150%.

#### **Partita Iva attivata dal 1.01.2019**

Per i soggetti che hanno già fruito del contributo di cui all'art. 25 D.L. 34/2020, che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1.01.2019, l'ammontare del contributo è determinato applicando le percentuali riportate nell'Allegato 1 agli importi minimi di € 1.000 per le persone fisiche e a € 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Per i soggetti che non hanno presentato istanza per il contributo di cui all'art. 25 D.L. 34/2020, il nuovo contributo è determinato come **quota<sup>1</sup> del valore** calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dall'art. 25, cc. 4, 5 e 6 D.L. 34/2020.

#### **Nota<sup>1</sup>**

Le predette quote (50%, 100%, 150%, 200%, 400%) differenziate per settore economico, sono riportate nell'Allegato 1 D.L. 149/2020.

## SCADENZARIO

**Principali adempimenti mese di dicembre 2020**

Scad. 2020	Tributo Contributo	Descrizione
Martedì 1 dicembre	Dottori commercialisti	<b>Comunicazione</b> - Termine di comunicazione dei dati reddituali alla CNPADC tramite il servizio PCE (la scadenza per l'adesione al PCE è stata prorogata al 11.12.2020).
	Inail	<b>Accesso ai servizi</b> - Dal 1.12.2020 gli utenti legittimati ad accedere ai servizi dell'Inail, tra i quali consulenti del lavoro, dottori commercialisti ed esperti contabili, società tra professionisti, dovranno accedere ai servizi in rete e online dell'Inail esclusivamente tramite Spid, CIE e CNS (Circ. Inail 36/2020).
Lunedì 7 dicembre	Indennità Covid	<b>Lavoratori sportivi</b> - Termine per la richiesta a Sport e Salute Spa dell'indennità Covid per il mese di dicembre in presenza dei requisiti richiesti (art. 11 D.L. 157/2020).
Mercoledì 9 dicembre	Bonus bici	<b>Domanda</b> - Fino al 9.12.2020 i soggetti che non sono riusciti ad ottenere il "bonus" attraverso la piattaforma " <a href="http://www.buonomobilita.it">www.buonomobilita.it</a> " potranno registrarsi al portale e caricare i propri dati (Comunicato Min. Amb. 5.11.2020).
Giovedì 10 dicembre	Imposte dirette	<b>Secondo acconto</b> - Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, il termine di versamento della 2ª e unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap in scadenza il 30.11.2020 è stato prorogato al 10.12.2020. La proroga è estesa al 30.04.2021 per le imprese con un fatturato non superiore a € 50 milioni nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nei primi 6 mesi del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. La proroga si applica inoltre alle attività oggetto delle misure restrittive del D.P.C.M. del 3.11.2020 e a quelle operanti nelle zone rosse, nonché per i ritoranti in zona arancione, a prescindere dal volume di fatturato e dall'andamento dello stesso (art. 1 D.L. 157/2020).
		<b>Mod. Redditi 2020</b> - Il termine per la presentazione in via telematica della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di Irap, in scadenza il 30.11.2020, è stato prorogato al 10.12.2020 (art. 3 D.L. 157/2020).
		<b>Remissione in bonis</b> - Termine entro il quale è possibile sanare alcune comunicazioni fiscali di natura formale effettuate tardivamente ovvero omesse, relative alla fruizione di benefici fiscali o all'accesso a regimi fiscali opzionali. La violazione non deve già essere stata oggetto di contestazione e non devono essere iniziati accessi o ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento.
		<b>Regimi opzionali</b> - Termine per la comunicazione, con la dichiarazione dei redditi o Irap, dell'opzione per trasparenza fiscale, consolidato fiscale, tonnage tax, patent box e calcolo Irap delle società di persone in base al bilancio.
		<b>Mod. 770</b> - Termine di trasmissione telematica, diretta o mediante intermediari, della dichiarazione dei sostituti d'imposta.
Definizione agevolata	<b>Saldo e stralcio/Rottamazione Ter</b> - Termine di versamento delle rate 2020 (art. 154 D.L. 34/2020). <b>Termine prorogato al 1.03.2021</b> (art. 4 D.L. 157/2020).	
Economia circolare	<b>Agevolazioni</b> - Dal 10.12.2020 le imprese potranno presentare le domande per progetti di ricerca e sviluppo per l'economia circolare (Decreto MISE 6.11.2020).	
Martedì 15 dicembre	Iva	<b>Registrazione</b> - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.
		<b>Registrazione</b> - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.
		<b>Fattura cumulativa</b> - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.
		<b>Operazioni con l'estero</b> - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l'autofattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell'UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012).
		<b>Registrazioni</b> - Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.
Indennità Covid 19	<b>Domanda</b> - Termine per la richiesta all'Inps dell'Indennità Covid ex art. 9 D.L. 157/2020 (art. 9 D.L. 157/2020).	
Contributo a fondo perduto	<b>Contributo ristorazione</b> - Termine per presentare le domande di contributo al Fondo ristorazione (Comunicato MIPAAF 26.11.2020).	

**Principali adempimenti mese di dicembre 2020 (segue)**

Scad. 2020	Tributo Contributo	Descrizione
<b>Mercoledì 16 dicembre</b>	<b>Imposte dirette<sup>2</sup></b>	<b>Versamento ritenute</b> - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).
	<b>Iva<sup>2</sup></b>	<b>Liquidazione e versamento</b> - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito. <b>Contabilità presso terzi</b> - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di novembre 2020, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di ottobre 2020.
	<b>Imu</b>	<b>Saldo</b> - Termine ultimo per provvedere al versamento del saldo Imu dovuto per il 2020. Il D.L. 104/2020, il D.L. 137/2020 e il D.L. 149/2020 hanno previsto la cancellazione della 2 <sup>a</sup> rata Imu 2020 per i soggetti colpiti dalle restrizioni dovute all'emergenza Coronavirus <sup>3</sup> .
	<b>Imposta sugli intrattenimenti</b>	<b>Versamento</b> - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.
	<b>Imposta sulle transazioni finanziarie</b>	<b>Versamento</b> - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).
	<b>Inps<sup>2</sup></b>	<b>Contributi previdenziali ed assistenziali</b> - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Mod. F24.
		<b>Contributi Gestione Separata</b> - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.
		<b>Gestione ex-Enpals</b> - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.
		<b>Agricoltura</b> - Le aziende che impiegano manodopera agricola devono versare i contributi previdenziali ed assistenziali per gli operai a tempo determinato e indeterminato, relativamente al 2° trimestre 2020.
	<b>Rivalutazione del Tfr</b>	<b>Versamento</b> - Termine di versamento dell'acconto (nella misura del 90%) dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr.
<b>Sospensioni Covid-19</b>	<b>Versamento</b> - Termine di versamento della 4 <sup>a</sup> rata dei versamenti relativi a ritenute, Iva, contributi previdenziali e assistenziali, premi Inail, avvisi bonari, somme dovute a seguito di adesioni, conciliazioni o mediazioni sospesi a causa dell'emergenza Coronavirus.	
<b>Ragionieri commercialisti</b>	<b>Contributi</b> - Termine di versamento del saldo a conguaglio delle "eccedenze" del contributo soggettivo, integrativo e soggettivo supplementare.	
<b>Revisori enti locali</b>	<b>Iscrizione nell'elenco</b> - La richiesta di mantenimento dell'iscrizione nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali da parte dei soggetti già iscritti e la presentazione di nuove domande di iscrizione nello stesso elenco, dovranno avvenire esclusivamente per via telematica entro il 16.12.2020 (ore 18:00) - (Decreto Min. Interno 23.10.2020).	
<b>Domenica<sup>1</sup> 20 dicembre</b>	<b>Imposte dirette</b>	<b>Ritenute condominio</b> - Termine di versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta sui corrispettivi dovuti all'appaltatore, qualora l'ammontare delle ritenute operate mensilmente sia inferiore a € 500 (art. 1, c. 36 L. 232/2016).
	<b>Iva</b>	<b>Acconto</b> - Liquidazione straordinaria per versamento acconto Iva relativo all'anno 2020.
	<b>Conai</b>	<b>Denuncia</b> - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese precedente.
<b>Lunedì 21 dicembre</b>	<b>Dottori commercialisti</b>	<b>Versamento</b> - Termine di pagamento della prima rata o unica rata delle eccedenze contributive 2020.
	<b>Inail</b>	<b>Agevolazioni</b> - Termine per la partecipazione al Premio imprese per la sicurezza 2020 (Nota Inail 30.10.2020).
<b>Venerdì<sup>1</sup> 25 dicembre</b>	<b>Iva</b>	<b>Elenchi Intrastat</b> - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.
<b>Domenica<sup>1-2</sup> 27 dicembre</b>	<b>Iva</b>	<b>Acconto</b> - Termine di versamento dell'acconto Iva relativo all'anno 2020, salvo sospensione in presenza dei requisiti ex D.L. 157/2020.
<b>Mercoledì 30 dicembre</b>	<b>Imposte dirette</b>	<b>Mod. redditi 2020</b> - Termine di versamento delle imposte derivanti dal modello Redditi 2020 da parte degli eredi delle persone decedute successivamente al 28.02.2020.
	<b>Imposta di registro</b>	<b>Contratti di locazione</b> - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.



**Principali adempimenti mese di dicembre 2020 (segue)**

Scad. 2020	Tributo Contributo	Descrizione
Giovedì 31 dicembre	Imposte dirette	<b>Mod. redditi 2020</b> - Termine di presentazione in posta della dichiarazione dei redditi da parte degli eredi delle persone decedute dal 1.03.2020 al 30.06.2020. <b>Intermediari di commercio con collaboratori</b> - Presentazione, o invio della comunicazione, ai relativi committenti, preponenti o mandanti della dichiarazione dell'utilizzo in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, al fine di poter beneficiare della ritenuta ridotta. Il D. Lgs. 21.11.2014, n. 175 ha previsto che la predetta comunicazione debba essere spedita a mezzo PEC e non abbia scadenza, mantenendo la sua validità fino a revoca o perdita dei requisiti da parte dell'intermediario.
	Credito d'imposta aumento di capitale	<b>Versamento</b> - Entro il 31.12.2020 deve essere deliberato ed eseguito il versamento dell'aumento di capitale al fine di fruire del credito d'imposta ex art. 26 D.L. 34/2020.
	Iva	<b>Fattura differita</b> - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente. <b>Registrazione, fatturazione</b> - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese. <b>Enti non commerciali</b> - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.
	Imposta di registro	<b>Terreni adibiti a imboscamento</b> - Fino al 31.12.2020 l'aliquota dell'imposta di registro per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di terreni agricoli è ridotta al 1% per i terreni agricoli adibiti all'imboscamento (art. 51, cc. 1-ter, 1-sexies D.L. 104/2020).
	Attività di riscossione	<b>Sospensione</b> - Il D.L. 129/2020 ha differito al 31.12.2020 il termine finale di sospensione dell'attività di riscossione (pagamento cartelle, avvisi di addebito e accertamento, attività di notifica e pignoramenti).
	Trasparenza fiscale	<b>Opzione</b> - Le società costituite dal 11.12.2020 al 31.12.2020, che intendono optare per il regime di trasparenza per il periodo 2020-2022, devono effettuare, entro il 31.12.2020, l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate della comunicazione dell'opzione mediante l'apposito modello.
	Irap	<b>Opzione</b> - Termine di esercizio dell'opzione, mediante apposita comunicazione, per la determinazione dal 2020 dell'Irap con il metodo "da bilancio" per i soggetti costituitisi dal 11.12.2020 al 31.12.2020.
	Imu	<b>Dichiarazione</b> - Termine di presentazione della dichiarazione Imu relativa agli acquisti del possesso o all'inizio della detenzione avvenuti nel 2019 (D.L. 34/2019).
	Gruppo Iva	<b>Opzione/Revoca</b> - L'opzione o la revoca del gruppo Iva effettuata dal 1.10 al 31.12 hanno effetto a decorrere dal 1.01 del 2° anno successivo.
	Credito d'imposta locazioni	<b>Settore turistico</b> - Fino al 31.12.2020 spetta il credito d'imposta per le strutture turistiche - ricettive relativo all'affitto d'azienda e alla locazione dell'immobile (art. 77 D.L. 104/2020).
	Pignoramenti immobiliari	<b>Sospensione</b> - È sospesa, fino al 31.12.2020, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare (art. 555 c.p.c.), che abbia a oggetto l'abitazione principale del debitore (art. 4 D.L. 104/2020).
	Tax credit vacanze	<b>Domande</b> - Termine di presentazione delle domande per il buono vacanze (art. 5 D.L. 104/2020).
	Imposta di bollo	<b>Bollo virtuale</b> - Termine di versamento, mediante Mod. F24, della rata bimestrale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entrate 3.02.2015, n. 12/E).
	Inventario	<b>Magazzino</b> - Redazione dell'inventario delle rimanenze di magazzino al 31.12.
	Inps	<b>Flusso UniEmens</b> - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente. <b>Contributi volontari</b> - Termine di versamento dei contributi volontari relativi al 3° trimestre 2020, mediante gli appositi bollettini rilasciati dall'Inps. <b>Cassa integrazione</b> - La presentazione delle domande di Cassa Integrazione e assegno ordinario, relative a periodi di sospensione o riduzione delle attività che hanno avuto inizio nel mese di novembre 2020, dovranno essere trasmesse entro la scadenza ordinaria fissata al termine del mese successivo, quindi entro il 31.12.2020 (Mess. Inps 4484/2020). <b>Ripresa contributi sospesi</b> - Termine di versamento delle restanti due rate della dilazione del 50% dei contributi previdenziali sospesi per emergenza Coronavirus nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020. Il versamento del restante 50% potrà essere effettuato, fino ad un massimo di 24 rate mensili, con il versamento della prima rata entro il 16.01.2021 (Mess. Inps 3882/2020). <b>Esonero per assunzioni a tempo indeterminato</b> - Fino al 31.12.2020 e nei limiti di spesa previsti, ai datori di lavoro, con esclusione del settore agricolo, che assumono, successivamente al 15.08.2020, lavoratori subordinati a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dall'assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo di un importo di esonero pari a € 8.060 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile (art. 6 D.L. 104/2020).

**Principali adempimenti mese di dicembre 2020 (segue)**

Scad. 2020	Tributo Contributo	Descrizione
<b>Giovedì 31 dicembre (segue)</b>	<b>Inps (segue)</b>	<b>Decontribuzione Sud</b> - Ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuta, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, la cui sede di lavoro sia situata in Regioni che, nel 2018, presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75% della media EU27 o comunque compreso tra il 75% e il 90%, nonché un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale, un esonero dal versamento dei contributi pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi, con esclusione dei premi e dei contributi Inail. L'agevolazione è concessa dal 1.10 al 31.12.2020, previa autorizzazione della Commissione Europea (art. 27, cc. 1-3 D.L. 104/2020). <b>Esonero contributivo filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura</b> - Alle aziende appartenenti alle predette filiere, comprese le aziende produttrici di vino e birra, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a novembre 2020. L'esonero è riconosciuto sui versamenti che i datori di lavoro potenziali destinatari del beneficio devono effettuare entro il 16.12.2020 per il periodo retributivo del mese di novembre 2020. Il beneficio è riconosciuto anche per il periodo di dicembre 2020 (art. 21 D.L. 149/2020).
	<b>Libro unico del lavoro</b>	<b>Adempimento</b> - Termine entro il quale effettuare le scritture obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.
	<b>Contratti a termine</b>	<b>Proroga o rinnovo</b> - In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all'art. 21 D. Lgs. 81/2015 e fino al 31.12.2020, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle causali di cui all'art. 19, c. 1 D. Lgs. 81/2015 (art. 8 D.L. 104/2020).
	<b>Sanatoria immigrati</b>	<b>Riapertura dei termini</b> - I datori di lavoro che, pur avendo effettuato il versamento forfetario di almeno € 500, non hanno inviato alcuna istanza di regolarizzazione di un lavoratore straniero oppure, erroneamente, hanno inviato l'istanza all'Inps ed intendono completare la procedura di regolarizzazione, potranno accedere fino alle ore 20:00 del <b>31.12.2020</b> al sistema di inoltro telematico delle istanze, all'indirizzo <a href="http://nullaostalavoro.dlci.interno.it">nullaostalavoro.dlci.interno.it</a> (Nota Min. Interno 17.11.2020, n. 4623).
	<b>Previdenza integrativa</b>	<b>Comunicazione</b> - Entro il 31.12.2020 gli iscritti alla previdenza integrativa devono inviare una comunicazione, al fondo pensione di appartenenza, per dichiarare l'eventuale quota di contributi versata nel 2019 e non dedotta in dichiarazione.
	<b>Auto-transportatori</b>	<b>Iscrizione Albo</b> - Deve essere versata, entro oggi, la quota di iscrizione per il 2021 all'Albo Autotrasportatori.
	<b>Commercio estero</b>	<b>Codice meccanografico</b> - Gli imprenditori che operano abitualmente con l'estero, in possesso del numero meccanografico rilasciato dalla C.C.I.A.A., devono provvedere, entro il 31.12.2020, alla convalida annuale.
<b>Mutui PMI</b>	<b>Sospensione rate</b> - Il termine per la sospensione dei mutui, che scadeva il 30.09.2020, è stato prorogato al 31.01.2021 e le imprese interessate potranno farne richiesta fino al 31.12.2020 (Comunicato Invitalia 13.10.2020 - art. 65 D.L. 104/2020).	

<b>Note</b>	1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.).</li> <li>L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.</li> <li>I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno ferialo successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998).</li> <li>Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrative da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].</li> </ul>
	2.	<p>È prevista la <b>sospensione dei contributi previdenziali, dei versamenti delle ritenute alla fonte e dell'Iva che scadono nel mese di dicembre</b> per tutte le imprese con un fatturato non superiore a € 50 milioni nel 2019 e che hanno registrato un <b>calo del 33% del fatturato</b> nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019. Sono sospesi i versamenti anche per chi ha aperto l'attività dopo il 30.11.2019. La sospensione si applica inoltre a <b>tutte le attività economiche</b> chiuse a seguito del D.P.C.M. del 3.11.2020, per quelle oggetto di misure restrittive <b>con sede nelle zone rosse, per i ristoranti in zone arancioni e rosse, per tour operator, agenzie di viaggio e alberghi nelle zone rosse.</b></p> <p>I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16.03.2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16.03.2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato (art. 2 D.L. 157/2020).</p>
	3.	<p>Le disposizioni che prevedono l'esenzione dal versamento dell'Imu di cui all'art. 177, c. 1, lett. b) D.L. 34/2020 (1ª rata per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e gli immobili degli agriturismo ecc.), all'art. 78, c. 1, lett. b), d) ed e) D.L. 104/2020 (2ª rata per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi ecc., immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli e immobili destinati a discoteche ecc.), all'art. 9, c. 1 D.L. 137/2020 (2ª rata per gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 del relativo decreto) e all'art. 5, c. 1 D.L. 149/2020 (2ª rata per gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'allegato 2 al relativo decreto), si applicano ai soggetti passivi Imu, come individuati dall'art. 1, c. 743 L. 160/2019, che siano anche gestori delle attività economiche indicate dalle predette disposizioni (art. 8 D.L. 157/2020).</p>